

**AULA 'A'**



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -
- Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere -
- Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere -
- Dott. GUALTIERO MICHELINI - Rel. Consigliere -
- Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 15277-2023 proposto da:

[redacted] in  
qualità di eredi di [redacted] rappresentati e difesi  
dall'avvocato [redacted]

**- ricorrenti -**

**contro**

[redacted] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro  
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 4/2023 della CORTE D'APPELLO di  
GENOVA, depositata il 24/01/2023 R.G.N. 115/2022;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
03/04/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

Oggetto

Appello -  
deposito  
telematico -  
mancato  
perfezionamento  
- rimessione in  
termini - limiti

**R.G.N.15277/2023**

Cron.  
Rep.  
Ud.03/04/2025  
CC

- E' STATO  
DISPOSTO D'UFFICIO  
LA SEGUENTE  
ANNOTAZIONE: IN  
CASO DI  
DIFFUSIONE  
OMETTERE LE  
GENERALITA' E GLI  
ALTRI DATI  
IDENTIFICATIVI DI:

**2025  
1756**



## FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Genova ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dagli eredi di [REDACTED] contro la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto delle loro domande contro [REDACTED] (risarcimento dei danni *iure hereditatis* e *iure proprio* collegati al decesso il 30.5.2017 del congiunto, operaio presso stabilimento cittadino di [REDACTED] per mesotelioma pleurico). La domanda era stata rigettata dal Tribunale per ritenuta carenza di legittimazione passiva della società resistente, con sentenza n. 534/2021 pubblicata il 28.7.2021, non notificata.

2. La Corte territoriale giudicava tardivo l'appello depositato telematicamente il 30.3.2022, oltre due mesi dopo la scadenza del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.

3. I fatti connessi alla rilevata tardività venivano ricostruiti nei seguenti termini: gli appellanti depositavano un primo ricorso in data 12.1.2022; la Cancelleria verificava che l'atto proveniente dalla difesa appellante, inviato tramite il sistema telematico, si componeva di sole due pagine (quelle iniziali), la avvisava telefonicamente dell'errore, rifiutava l'atto e la invitava a depositare nuovamente l'atto integrale; il giorno successivo, 13.1.2022, parte appellante depositava telematicamente altre due volte il medesimo atto incompleto, con conseguente nuovo rifiuto del deposito da parte della Cancelleria, per gli stessi motivi e sempre previa comunicazione per le vie brevi alla difesa; il ricorso integrale veniva depositato in data 30.3.2022, con contestuale contestazione di rifiuto immotivato dei precedenti depositi da parte della Cancelleria della Corte e richiesta di termini per regolarizzazione degli atti *ex art. 182 c.p.c.* o di rimessione in termini *ex art. 153 c.p.c.*



4. La Corte di Genova, in estrema sintesi, nel respingere le suddette istanze e nel dichiarare inammissibile l'appello affermava che il mancato rispetto dei termini per impugnare la sentenza era avvenuto per colpa della difesa degli appellanti, che aveva commesso due errori: il primo consistente nell'inoltrare per tre volte un atto contenente soltanto le prime due pagine, e il secondo consistente nel non essersi attivata, seppur prontamente avvisata dalla Cancelleria, a depositare l'atto completo nei 15 giorni successivi comunque disponibili prima della scadenza del termine (il 28.1.2022), con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, per omessa proposizione dell'appello nei termini.

5. Per la cassazione della sentenza d'appello hanno proposto ricorso gli eredi del lavoratore indicati in epigrafe, con due motivi. Ha resistito con controricorso la società. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo del ricorso per cassazione, parte appellante deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 16-bis D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, 13 e ss. del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, 325, 327, 153 e 182 c.p.c. nonché artt. 36 e 45 disp. att. c.p.c., per omesso rilievo del tempestivo perfezionamento del deposito degli atti al momento della ricevuta di accettazione della consegna generata dal sistema e irrilevanza delle anomalie successive riscontrate dalla Cancelleria e relative all'ammissibilità del ricorso in appello.

2. Con il secondo motivo parte appellante deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 153



e 182 c.p.c., per illegittima attribuzione alla Cancelleria di un filtro di ammissibilità dell'atto e omesso esame di fatti e documenti rilevanti in relazione ai requisiti del ricorso in appello ed all'istanza di rimessione in termini.

3. Il primo motivo non è fondato.

4. Questa Corte ha chiarito che, nelle ipotesi in cui venga constatata la presenza di errori che impediscano la conclusione positiva del procedimento, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della seconda PEC ovvero della ricevuta di avvenuta consegna (cd. RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della Cancelleria (cd. quarta PEC, con sequenza rimasta nella sostanza immutata nell'art.196-sexies disp. att. c.p.c.). Quindi, in assenza della quarta PEC, ove la parte ricorrente sia rimasta inerte, deve escludersi il perfezionamento del deposito (Cass. n. 19307/2023, n. 31396/2024).

5. Pertanto, da un punto di vista oggettivo, a prescindere da qualunque valutazione sull'operato della Cancelleria (comunque a tutela della parte in un'ottica di collaborazione, atteso il tempo di due settimane ancora utile) nell'ipotesi in esame va escluso il tempestivo perfezionamento del deposito degli atti al momento della ricevuta di accettazione della consegna.

6. Proprio tale aspetto di mancata attivazione nel termine utile, sottolineato nella sentenza impugnata e con il quale il ricorso per cassazione omette di confrontarsi, rende parimenti non meritevole di accoglimento il secondo motivo.

7. In base ai principi generali, l'istituto della rimessione in termini presuppone la sussistenza in concreto di una causa non



imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà (Cass. S.U. n. 2610/2021). Per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, si deve riattivare il procedimento con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. Invero, il mancato perfezionamento nel termine del deposito telematico di un atto processuale, per causa non imputabile all'interessato, legittima quest'ultimo all'istanza di rimessione in termini, la quale, peraltro, dev'essere proposta in un lasso temporale ragionevolmente contenuto (Cass n. 32296/2023, n. 2071/2025).

8. Le doglianze di parte ricorrente, dunque, non scalfiscono la *ratio decidendi* relativa al rigetto dell'istanza di rimessione in termini, ossia il fatto di non essersi attivata, seppur prontamente avvisata dalla Cancelleria, a depositare l'atto completo nei 15 giorni successivi comunque disponibili prima della scadenza del termine; *ratio* di per sé sola idonea a fondare la declaratoria di inammissibilità dell'appello (a parte l'imputabilità o meno del mancato deposito iniziale), in assenza di allegazioni sulle ragioni della mancata sollecita riattivazione del procedimento di deposito telematico dell'appello nel periodo utile, riattivazione avvenuta, invece, soltanto due mesi dopo la scadenza del termine.

9. In ragione della soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

10. Al rigetto dell'impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.



## **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi di parte ricorrente a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

**Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 3 aprile 2025.**

**La Presidente**

**dott.ssa Adriana Doronzo**

